



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/10/2008

ADDI' 17/10/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE CARLO	Mario	"	ZARATTI	Ilirberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

ASSISTI: MARRAZZO - COSTA - NIERI - VALENTINI.

DELIBERAZIONE N. 727

Ciò che:

Ripartizione delle risorse disponibili per la prosecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici di proprietà privata a prevalente uso abitativo danneggiati dal sisma del 7 e 11 Maggio 1984, ricadenti nei benefici coll'Ordinanza Ministeriale n. 900 del 17 Febbraio 1987 e s.m.i. e classificati nelle priorità "A". Approvazione disciplinare di attuazione.




727 17 OTT. 2008 *Ps*

OGGETTO: Ripartizione delle risorse disponibili per la prosecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici di proprietà privata a prevalente uso abitativo danneggiati dal sisma del 7 e 11 Maggio 1984, ricadenti nei benefici dell'Ordinanza Ministeriale n. 905 del 17 Febbraio 1987 e s.m.i. e classificati nelle priorità "A". Approvazione disciplinare di attuazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- VISTA la legge regionale 11 aprile 1985 n. 37, istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i. - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio Ministri n. 3444 del 27 Giugno 2005 con la quale è stata trasferita alla Regione la gestione tecnico-amministrativa della ricostruzione post-sismica connessa agli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 Maggio 1984 e ricadenti nei benefici dell'Ordinanza Ministeriale n. 905 del 17 Febbraio 1987 e successive modifiche e integrazioni.
- VISTO l'art. 3 della citata O.P.C.M. n. 3444/05, con il quale, a seguito della ripartizione tra le regioni interessate delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 95, della L. 350/2003, la Regione Lazio risulta beneficiaria della somma di € 85.072,00 quale limite di impegno annuale per l'assunzione di mutui quindicennali con ammortamento a carico del Dipartimento della protezione Civile, da destinare alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione/riparazione ricadenti nella prior. "A", così come definita dall'ordinanza n. 905 del 17/02/1987, e nella prior. "B" equiparata ad A", così come definita dall'ordinanza n. 2695 del 13/10/1997.
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 Marzo 2005, con il quale alla Regione Lazio veniva assegnata la dotazione finanziaria di € 1.066.000,00 per l'anno 2005, di € 1.066.000,00 per l'anno 2006 e di € 1.100.000,00 per l'anno 2007 da destinare agli interventi post-sismici a seguito del terremoto del 7 e 11 Maggio 1984;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 Marzo 2006 che ha rimodulato il Decreto Ministeriale del 18 Marzo 2005 con il quale è stata concessa, per gli interventi post-sismici a seguito del terremoto del 7 e 11 Maggio 1984 la dotazione finanziaria di € 706.000,00 per l'anno 2006 di € 777.000,00 per l'anno 2007 e di € 603.000,00 per l'anno 2008;



727 17 OTT. 2006 

VISTA

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3480 del 14 Dicembre 2005, con la quale sono state revocate ai Comuni assegnatari le somme non utilizzate per gli interventi di riparazione/ricostruzione e contestualmente riassegnate alla Regione Lazio per il proseguimento degli interventi di cui all'O.M. 905 del 17 febbraio 1987 per un importo totale di € 1.584.281,82;

VISTA

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3522 del 2 Maggio 2006, con la quale sono state revocate ai Comuni assegnatari le somme non utilizzate per gli interventi di riattazione e contestualmente riassegnate alla Regione Lazio per il proseguimento degli interventi di cui all'O.M. 905/1987 per un importo totale di € 2.991.892,56;

PRESO ATTO

che risulta al momento nella disponibilità finanziaria della Regione Lazio la somma complessiva di € 7.689.605,18 (capp. E46112, E46114, E46118 es. fin. 2008) da destinare alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione/riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 Maggio 1984 in priorità "A" e "B equiparata ad A", ricadenti nei benefici dell'Ordinanza n. 905/1987:

- € 1.584.281,82 di cui all'O.P.C.M n. 3480/2005;
- € 2.991.892,56 di cui all'O.P.C.M n. 3522/2006;
- € 981.430,80 di cui all' O.P.C.M. n. 3444/2005;
- € 2.132.000,00 di cui alle annualità 2005/2006 del D.M.E.F. 18.03.2005 e s.m.i;

CONSIDERATO che sono stati trasmessi dai Comuni ricadenti nei benefici dell'Ordinanza Ministeriale n. 905 del 17 Febbraio 1987 i monitoraggi degli interventi come di seguito riportato:

- ✓ Comune di Atina: monitoraggio trasmesso in data 28/09/2006 prot. 8029;
- ✓ Comune di Piedimonte S. Germano: monitoraggio trasmesso in data 12/07/2006 prot. 6269;
- ✓ Comune di Pignataro Interamna: monitoraggio trasmesso in data 30/11/2006 prot. 9623;
- ✓ Comune di Pontecorvo: monitoraggio trasmesso in data 09/09/2008 prot. 19144;
- ✓ Comune di S. Ambrogio sul Garigliano: monitoraggio trasmesso in data 11/08/2006 prot. 2766;
- ✓ Comune di S. Apollinare: monitoraggio trasmesso in data 05/09/2008 prot. 3700;
- ✓ Comune di S. Biagio Saracinisco: monitoraggio trasmesso in data 04/07/2008 prot. 3058;
- ✓ Comune di S. Vittore del Lazio: monitoraggio trasmesso in data 09/09/2008 prot. 3704;
- ✓ Comune di Vallerotonda: monitoraggio trasmesso in data 26/02/2008 prot. 965;
- ✓ Comune di Vicalvi: monitoraggio trasmesso in data 11/11/2006 prot. 2924;

RITENUTO

di dover procedere al riparto tra i Comuni Beneficiari della somma di € 7.689.605,18 sulla base dei dati del monitoraggio fornito dai Comuni di cui all'allegato 3 dell' O.P.C.M. 3444/2005;

RITENUTO

altresi che, del riparto dei fondi in oggetto possono beneficiare i Comuni dichiarati danneggiati dal sisma del 7 e 11 Maggio 1984 ai sensi delle diverse Ordinanze di Protezione Civile emanate in materia e che, sulla base del monitoraggio fornito dai Comuni stessi, presentino fabbisogni per interventi in priorità "A" e/o "B equiparata ad A", ricadenti nei benefici dell'Ordinanza n. 905/1987;



727 17 OTT. 2008 *Pa*

RILEVATO che dalla verifica del monitoraggio trasmesso in data 09/09/2008 prot. 19144 dal Comune di Pontecorvo, sono emerse delle anomalie per le quali sono in corso verifiche amministrative;

RITENUTO di stabilire, in relazione ai fondi disponibili e nel rispetto della loro finalizzazione stabilita dall'O.P.C.M. n. 3444/2005, i seguenti criteri per la determinazione delle somme da assegnare ai Comuni beneficiari del riparto dei fondi:

> interventi in priorità "A": assegnazione dell'intero fabbisogno di € 2.211.655,39 risultante dal monitoraggio fornito dai Comuni dichiarati danneggiati dal sisma del 7 e 11 Maggio 1984:

> interventi in priorità "B equiparata ad A": assegnazione in misura pari al rapporto percentuale tra il fabbisogno del singolo Comune ed il fabbisogno totale, che verrà specificato in un successivo provvedimento, con la precisazione che per i Comuni destinatari di riassegnazione delle giacenze relative alla priorità "A" per interventi di priorità "B equiparata A", il fabbisogno assunto a base del riparto viene determinato come differenza tra il fabbisogno riportato nel monitoraggio e l'importo delle rispettive giacenze, che vengono quindi tenute conto nella determinazione dell'importo totale da assegnare;

ATTESO che, nel rispetto e modalità dei criteri sopra esposti, il quadro di assegnazione ai Comuni dei fondi relativi alla priorità A è il seguente:

COMUNE	FABBISOGNO PRIOR. A	ASSEGNAZIONE FONDI PRIOR. A	FONDI SOSPESI IN PRIOR. A
ATINA	€ 124.388,50	€ 124.388,50	-
PIEDIMONTE S. GERMANO	€ 131.998,71	€ 131.998,71	-
PIGNATARO INTERAMNA	€ 185.607,66	€ 185.607,66	-
PONTECORVO	€ 199.072,72	-	€ 199.072,72
S. AMBROGIO SUL GARIGLIANO	€ 1.422,15	€ 1.422,15	-
SANT'APOLLINARE	€ 201.425,98	€ 201.425,98	-
SAN BIAGIO SARACINISCO	€ 52.262,41	€ 52.262,41	-
SAN VITTORE DEL LAZIO	€ 674.483,41	€ 674.483,41	-
VALLEROTONDA	€ 449.840,64	€ 449.840,64	-
VICALVI	€ 390.225,92	€ 390.225,92	-
TOTALE	€ 2.410.728,11	€ 2.211.655,39	€ 199.072,72

VISTO il Disciplinare di attuazione regolante i rapporti tra la Regione Lazio ed i Comuni ammessi alla ripartizione delle risorse disponibili per la prosecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici di proprietà privata a prevalente uso abitativo danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, ricadenti nei benefici dell'Ordinanza Ministeriale n. 905 del 17 febbraio 1987 e s.m.i. e classificati nelle Priorità "A" e "B equiparata ad A", allegato parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti sociali;



727 17 OTT. 2005 

all'unanimità

DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento,

> Di procedere al riparto dei fondi da destinare alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione/riparazione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 Maggio 1984 nella Regione Lazio per le classi di priorità "A", ricadenti nei benefici dell'ordinanza n. 905/87, sulla base dei monitoraggi pervenuti dai Comuni alla Direzione Regionale Protezione Civile;

> Di stabilire i seguenti criteri per la determinazione delle somme da assegnare ai Comuni beneficiari del riparto dei fondi:

- interventi in priorità "A": assegnazione dell'intero fabbisogno di € 2.211.655,39 risultante dal monitoraggio fornito dai Comuni dichiarati danneggiati dal sisma del 7 e 11 Maggio 1984;
- interventi in priorità "B equiparata ad A": assegnazione in misura pari al rapporto percentuale tra il fabbisogno del singolo Comune ed il fabbisogno totale, che verrà specificato in un successivo provvedimento, con la precisazione che per i Comuni destinatari di riassegnazione delle giacenze relative alla priorità "A" per interventi di priorità "B equiparata A", il fabbisogno assunto a base del riparto viene determinato come differenza tra il fabbisogno riportato nel monitoraggio e l'importo delle rispettive giacenze, che vengono quindi tenute conto nella determinazione dell'importo totale da assegnare;

> Di approvare il seguente quadro di assegnazione ai Comuni dei fondi relativi alla priorità A, sospendendo la somma attribuita al Comune di Pontecorvo fino alla conclusione della verifica amministrativa:

COMUNE	FABBISOGNO PRIOR. A	ASSEGNAZIONE FONDI PRIOR. A	FONDI SOSPESI IN PRIOR. A
ATINA	€ 124.388,50	€ 124.388,50	-
PIEDIMONTE S. GERMANO	€ 131.998,71	€ 131.998,71	-
PIGNATARO INTERAMNA	€ 185.607,66	€ 185.607,66	-
PONTECORVO	€ 199.072,72	-	€ 199.072,72
S. AMBROGIO SUL GARIGLIANO	€ 1.422,15	€ 1.422,15	-
SANT'APOLLINARE	€ 201.425,98	€ 201.425,98	-
SAN BIAGIO SARACINISCO	€ 52.262,41	€ 52.262,41	-
SAN VITTORE DEL LAZIO	€ 674.483,41	€ 674.483,41	-
VALLEROTONDA	€ 449.840,64	€ 449.840,64	-
VICALVI	€ 390.225,92	€ 390.225,92	-
TOTALE	€ 2.410.728,11	€ 2.211.655,39	€ 199.072,72

> Di dare atto che all'esecuzione del piano di riparto in oggetto si provvederà con i fondi di cui all'O.P.C.M. n. 3444/2005 pari a € 981.430,80, con i fondi derivanti dall'O.P.C.M n. 3480/2005 pari ad € 1.584.281,82, dall' O.P.C.M n. 3522/2006 pari ad € 2.991.892,56 e con i fondi di cui alle annualità 2005/2006 del D.M.E.F. del 18.03.2005 e s.m.i. pari ad € 2.132.000,00, per un totale di €7.689.605,18, che gravano sui capp. E46112, E46114, E46118 - es. fin. 2008;



727 17 OTT. 2008 *BJ*

- Di stabilire la revoca delle eventuali eccedenze di fondi già concessi per la priorità "A" e contestuale riassegnazione alle medesime amministrazioni comunali per gli interventi della priorità "B equiparata ad A";
- Di approvare il Disciplinare di attuazione regolante i rapporti tra la Regione Lazio ed i Comuni ammessi alla ripartizione delle risorse disponibili per la prosecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici di proprietà privata a prevalente uso abitativo danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, ricadenti nei benefici dell'Ordinanza Ministeriale n. 905 del 17 febbraio 1987 e s.m.i. e classificati nelle Priorità "A" e "B equiparata ad A", allegato parte integrante della presente deliberazione.




Il Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
 IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 OTT. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 727 *P*
DEL 17 OTT. 2008

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Disciplinare di attuazione regolante i rapporti la Regione Lazio ed i Comuni ammessi alla ripartizione delle risorse disponibili per la prosecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici di proprietà privata a prevalente uso abitativo danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, ricadenti nei benefici dell'Ordinanza Ministeriale n. 905 del 17 febbraio 1987 e s.m.i. e classificati nelle Priorità "A" e "B equiparata ad A".


1) PREMESSE

- 1.1. Il presente disciplinare regola i rapporti, tra la **Regione Lazio** ed i **Comuni** interessati dal riparto di cui in oggetto (di seguito denominati Enti attuatori), in relazione al finanziamento per assicurare la prosecuzione degli interventi di riparazione/ricostruzione degli edifici di proprietà privata a prevalente uso abitativo danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, ricadenti nei benefici dell'Ordinanza Ministeriale n. 905 del 17 febbraio 1987 e s.m.i. e classificati nelle Priorità "A" e "B equiparata ad A".
- 1.2. L'Ente attuatore in qualità di Pubblica Amministrazione è investita di tutti i più ampi poteri ad essa riservati dalla legge; inoltre, si giova del principio di autonomia delle Amministrazioni locali; La **Regione Lazio**, pertanto, resta estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolati ed ai loro effetti che l'Ente attuatore, in conseguenza del finanziamento regionale assegnato e quale titolare del finanziamento e soggetto incaricato dell'emissione dei buoni contributo, ha autonomamente posto in essere e potrà in essere verso soggetti terzi.
- 1.3. Il finanziamento assentito deve essere utilizzato per l'emissione dei buoni contributo in forma completa nella Priorità "A", così come definita dall'art. 9, comma 14 dell'Ordinanza n. 905/87 e art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3444 del 27 giugno 2005, ovvero per l'erogazione del saldo per quelli già emessi, oppure per l'emissione dei buoni contributo in forma ridotta per gli interventi nella Priorità "B equiparata ad A", così come definita dall'Ordinanza n. 2695 del 13 ottobre 1997 e dall'Ordinanza n. 3028 del 18 dicembre 1999.
- Nel caso di interventi di riparazione e/o ricostruzione per i quali è presente un acconto spese da parte del titolare del buono contributo, sia per quanto riguarda l'aliquota IVA sui lavori e le competenze tecniche sia sulle opere eccedenti il contributo concedibile, il Comune dovrà preventivamente dotarsi della disponibilità scritta dei titolari del buono contributo all'anticipazione delle somme necessarie al completamento dell'opera.
- Con riferimento alla realizzazione delle opere di carattere strutturale necessarie per la messa in sicurezza dell'edificio, nel caso in cui le somme assentite dal contributo emesso in forma ridotta non coprano per intero l'importo previsto nel computo metrico estimativo per le stesse, il titolare del buono contributo potrà anticipare la differenza tra il contributo concesso e l'anticipazione erogata dal Comune per l'esecuzione delle opere, nei termini fissati dall'art. 10, comma 1 dell'Ordinanza n. 905/87 e reso perentorio dall'art. 1, comma 3 dell'O.M. n. 3194 del 12 aprile 2002.

2) CONDIZIONI GENERALI

- 2.1. L'Ente attuatore, in conformità delle normative generali vigenti in materia di pubblica amministrazione, nonché delle condizioni contenute nella Deliberazione di G.R. di concessione del finanziamento e nel presente disciplinare ad essa allegato, predispone gli atti propedeutici all'emissione del buono contributo da parte del Sindaco pro-tempore in favore degli aventi titolo ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 905/87.
- 2.2. La Regione Lazio, attraverso la Direzione Regionale di Protezione Civile, svolge esclusivamente attività di monitoraggio sullo stato di attuazione e di gestione amministrativo -

REGIONE LAZIO
Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Protezione Civile
Il Direttore
Maurizio Pucci



contabile verificando l'effettivo utilizzo dei fondi assegnati a ciascun Comune così come previsto dall'art. 1, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3444/05; escludendo, pertanto, dal suo compito ogni qualsiasi controllo tecnico o di merito. Tutte le responsabilità tecnico-amministrative e contabili restano di esclusiva competenza dell'Ente attuatore attraverso il Sindaco pro-tempore e le figure professionali incaricate.

- 2.3. In caso di inadempimento, anche parziale, da parte dell'Ente attuatore delle disposizioni contenute nell'atto formale di concessione del finanziamento e nel presente disciplinare, ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale, non motivato da cause di forza maggiore tempestivamente comunicate alla Regione Lazio, si può procedere alla revoca del finanziamento con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite secondo le modalità fissate nel presente disciplinare.

3) ADEMPIMENTI DELL'ENTE ATTUATORE PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO

3.1. E' fatto obbligo al Comune di:


- a) adottare ATTO FORMALE di completa accettazione del contenuto e delle norme del presente disciplinare;
- b) comunicare l'accettazione del finanziamento ai competenti Organi regionali, indicando i beneficiari del finanziamento tra i titolari del contributo inseriti nell'apposito monitoraggio;
- c) richiedere, contestualmente alla comunicazione di cui alla precedente lettera b), l'accredito materiale dei fondi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, da parte della competente Struttura regionale, di assegnazione del contributo;
- d) rilasciare i buoni contributo entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dal materiale accredito delle somme presso la tesoreria comunale;
- e) erogare le somme in favore dei titolari di buono contributo, (con le modalità previste dall'art. 10, comma 2, dell'Ord. n. 905/87) in tempi tali da consentire l'ultimazione degli interventi finanziati entro i termini temporali stabiliti dall'art. 10, comma 1 dell'Ordinanza n. 905/87 e resi perentori dall'art. 1, comma 3 dell'O.M. n. 3194 del 12 aprile 2002;
- f) attestare con debita CERTIFICAZIONE del Legale Rappresentante dell'Ente l'avvenuta utilizzazione (erogazione in favore dei titolari dei contributi individuati) delle risorse finanziarie concesse.

L'inosservanza anche parziale della tempistica indicata determina la revoca delle somme finanziate ed il loro utilizzo per ulteriori assegnazioni ad altri Comuni per le medesime finalità di proseguimento degli interventi di riparazione/ricostruzione ricadenti nell'Ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987.

4) OPERE PROGETTUALI

- 4.1. Le opere saranno realizzate a norma di legge ed in conformità del progetto esecutivo approvato dall'ex Commissione prevista dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 905/87 o dall'Ente attuatore, nei tempi stabiliti dall'art. 10, comma 1 dell'Ordinanza n. 905/87 e reso perentorio dall'art. 1, comma 3 dell'O.M. n. 3194 del 12 aprile 2002.
- 4.2. Le eventuali perizie di variante, da sottoporre alle stesse procedure di approvazione del progetto principale, potranno essere redatte ed approvate qualora ricorrano le condizioni dettate dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

REGIONE LAZIO
Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Protezione Civile
Il Direttore
Maurizio Pucci



5) VERIFICHE

5.1. Potranno essere effettuate in ogni momento verifiche da parte dei componenti Organi preposti ai controlli sull'attuazione del Programma della ricostruzione post-sismica, senza che l'Ente attuatore possa avere al riguardo nulla da eccepire.

6) ACCREDITO DEL FINANZIAMENTO

6.1. Le somme erogate a qualsiasi titolo saranno accreditate dalla Regione Lazio mediante versamento in favore dell'Ente attuatore sul conto di contabilità presso la Sezione di Tesoreria provinciale competente intestato all'Ente medesimo e con vincolo di utilizzo finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al presente disciplinare. Alla stessa Regione Lazio è riservato il diritto di operare il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza.

7) REVOCA


- 7.1. Alla Regione Lazio è riservato il potere di revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazione o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.
- 7.2. Lo stesso potere di revoca la Regione potrà esercitarlo ove l'Ente attuatore, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi finanziati.
- 7.3. Qualora venga esercitato il potere di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori eseguiti in conformità dei singoli progetti approvati e ricompresi nel monitoraggio a condizione che i medesimi siano corredati da apposito certificato di regolare esecuzione dei lavori/collaudato, nonché all'accertamento delle forniture utilizzabili. Resteranno attribuite all'Ente attuatore le somme erogate dalla Regione e già legittimamente utilizzate dall'Ente o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto.
- 7.4. La Regione si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente attuatore che hanno portato alla revoca del finanziamento.

8) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Regione Lazio ed Ente attuatore sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

9) NORME RICHIAMATE

9.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si richiamano tutte le norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, le norme del Codice Civile in quanto applicabili, i Regolamenti e le Direttive Europee in quanto applicabili, nonché le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Circolari regolanti la materia.



REGIONE LAZIO
Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Protezione Civile
Il Direttore
Maurizio Pucci